

14

U^o ad per. per il

power.
Napoli, 02.12.19

STUDIO LEGALE FURGIUELE

80122 NAPOLI - Viale Gramsci, 13

- Prof. Avv. ALFONSO FURGIUELE
- Avv. GUIDO FURGIUELE
- Avv. LUCA BANGALÀ
- Avv. FABIO CARBO
- Avv. MARIA PAOLA
- Avv. ALESSANDRO
- Avv. FULVIO PRESTERI

Ill.mo Giudice dell'Udienza Preliminare
del Tribunale di Napoli
XVII Ufficio
(Gent.le Dott.ssa Anna Tirone)

IL GUP
Anna Tirone



Ill.mo Sost. Procuratore
della Repubblica presso il
Tribunale di NAPOLI
(Gent.le dott.ssa Mariasofia Cozza)
(Ill.mo dott. Sergio Raimondi)

Avv. Fabio Carbo
TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT. IN CANCELLERIA

Oggi: 02 DIC 2019

Il Funzionario Giudiziaro
Dott. Sost. Procuratore


Oggetto: nel proc. pen. n. **40134/16** R.G.n.r.; 15236/19 R.G.n. -
16368/19 R.G.O.P.

Io sottoscritto, Prof. Avv. **Alfonso Furgiuele**, difensore di **Luigi Scavone** nel procedimento penale indicato in oggetto, premesso che:

- con provvedimento del 18/2/2019, emesso dal G.I.P. Dott.ssa Gallo, nei confronti dello Scavone è stato disposto il sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca, di danaro e beni fino alla concorrenza di euro 70.653.271,84; ciò sulla scorta dell'astratta configurabilità di numerose fattispecie di violazioni tributarie, relative a varie società coinvolte;
- in esecuzione di tale provvedimento, sono stati effettivamente sottoposti a sequestro ingenti somme di danaro (sia contante che depositato presso istituti di credito), polizze e beni di varia natura; tutti riepilogati nella rendicontazione della attività di sequestro eseguito dalla G.d.F., del 13 settembre 2019;
- con la missiva allegata alla presente, lo Scavone ha dichiarato di voler devolvere tutti i beni indicati nella predetta rendicontazione, ad eccezione del fabbricato sito nel Comune di S.M.C.V. (CE) alla via G.Melorio snc, identificato dal foglio 14, particella 4431, sub 3, cat. A1, classe 2 (n. 267 della rendicontazione, su cui peraltro grava un mutuo con iscrizione di ipoteca), alla procedura di

1 PM,

Lettera all'istituto, proposta
per un provvisorio riordinamento
della merce di transito
di art. 12 bis d lgs 28/00
alle effettive liquidazioni delle
società che il E. V. e P. il
Gruppo delle società di parte
del 19. delle società Gruppo
M. P. di h. 12/15



Repubblica
COZZA

Concordato Preventivo della ALMA S.p.A. e, tramite lo stesso Concordato Preventivo, a deconto e/o soddisfazione del maggior credito vantato dall'Erario verso la predetta società debitrice. ai sensi del comma 2 dell'art. 12-bis del D.lgs 74 2000, "la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro". Inoltre, sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che a fortiori, non potrà esservi alcuna confisca qualora, come nella vicenda in esame, il soggetto indagato (imputato) abbia già versato le somme oggetto di evasione, nonché i relativi interessi e finanche le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa. Infatti, atteso che la confisca del profitto nei reati tributari è posta a garanzia della pretesa tributaria, e che quest'ultima risulta ormai soddisfatta, conseguentemente non vi può essere alcuna confisca, né tantomeno la cautela reale a essa preordinata (Cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza 13/07/2018 n° 32213).

Con riguardo alla fenomenologia dell' "impegno del contribuente" a versare le somme dovute, di cui all'art. 12-bis, comma 2 D.lgs. n. 74/2000, la Suprema Corte di Cassazione ha poi precisato che: <<in materia di confisca di beni costituenti il profitto o il prezzo di reati tributari, la previsione di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis, introdotta dal D.Lgs. n. 158 del 2015, secondo la quale, anche in caso di condanna o di applicazione della pena concordata, la confisca, diretta o per equivalente, "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro", si riferisce alle assunzioni d'impegno nei termini riconosciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore, ivi compresi gli accertamenti con adesione, la conciliazione giudiziale, le transazioni fiscali ovvero l'attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda>>, come peraltro già statuito da precedenti arresti della giurisprudenza di legittimità. Ne consegue che, in ordine all'individuazione del profitto del reato

tributario, assoggettabile a sequestro prima e a confisca poi, ove sopraggiunga la condanna, risultano del tutto irrilevanti le eventuali discrepanze tra la quantificazione delle somme dovute operata dall'Agenzia delle Entrate e quella effettuata dall'Autorità Giudiziaria, proprio in ragione della configurabilità di svariate forme di accordo, conciliazione o transazione fiscale fra il contribuente e la stessa Agenzia delle Entrate.

Ciò premesso,

chiedo

che tutti i predetti beni (indicati anche nella missiva allegata alla presente) siano dissequestrati (con prescrizioni) al solo fine di essere devoluti - unitamente a somme e beni sequestrati e messi a disposizione dal coimputato Francesco Barbarino - alla procedura di concordato preventivo della Alma spa, in persona del Commissario giudiziale, fino alla concorrenza in totale di euro 7.651.054,34 - e, tramite lo stesso Concordato Preventivo, a deconto e/o soddisfazione del maggior credito vantato dall'Erario verso la predetta società debitrice (con la specifica prescrizione, ai sensi dell'art. 85 att. C.p.p., della destinazione esclusiva al pagamento dei debiti erariali).


Analoghe istanze verranno presentate per lo svincolo della intera differenza disponibile a favore dei Concordati preventivi, pendenti presso il Tribunale fallimentare di Napoli, delle società Articolo 1, Idea Lavoro, Fibripost Scarl, Athena S.r.l. ed Evo Recapiti S.r.l., e ciò sempre ad esclusivo beneficio dell'Erario.

A tale ultimo fine, sarà devoluto anche il ricavato della vendita dell'immobile indicato nella dichiarazione dello Scavone allegata alla presente.

Con osservanza.

Napoli, 2 dicembre 2019.

Prof. Avv. Alfonso Furgiuele



3

Il g.u.p. alle istanze;
visto il parere favorevole espresso
della p.u.e.;
ritenute le istanze meritevoli
di accoglimento
o
il dissequestro dei beni come
indicati in istanze al fine
della devoluzione alla proce-
dura di concordato preventi-
vo dell'Alma spa, in presen-
za del Commissario giudiziale,
fuso alla concorrenza della
somma di euro 7.651.054,34
e, tramite lo stesso concordato
preventivo, a decanto o
soddisfazione del maggior
credito vantato dall'Eranio
verso le predette società
debitrici, con la esclusiva
istituzione dei beni %

al pagamento dei
debiti tributari, a norma
dell'art. 85 disp. att. c.p.p.
Rende alle cancellerie per
gli adempimenti di competenza
Napoli, 11.12.19

IL GUP
Anna Tirone



TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 12 DIC 2019
Il Cancelliere

